



STATUTO LIBERA SCUOLA WALDORF

APS-ente del terzo settore

Approvato in atto pubblico dall'Assemblea dei Soci il 25 gennaio 2023



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE SCOPI - PATRIMONIO - DURATA

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una associazione culturale e di promozione sociale, denominata "LIBERA SCUOLA WALDORF - APS - ENTE TERZO SETTORE" disciplinata dagli art. 12, 14 e seguenti del Codice Civile, con sede in Palermo, nella Via Filippo Parlatore n. 20. L'eventuale cambio della sede sociale non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2 - Assenza di finalità di lucro

L'Associazione è senza fini di lucro, né diretti, né indiretti; nessun utile potrà derivare dalle attività dell'associazione per alcuno degli associati; né all'atto delle proprie dimissioni o alla perdita della qualità di socio, nessuno degli associati potrà vantare diritti di rivalsa sul patrimonio dell'associazione o su parte di esso. In particolare, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale; è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità e la gratuità delle cariche sociali. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative e progetti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero e degli insegnamenti di Rudolf Steiner, con particolare riferimento all'educazione e istruzione, all'agricoltura biodinamica, alla medicina antroposofica e all'arte, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali, in particolare, l'Associazione si propone di:

- a) Attuare un sistema educativo in grado di coltivare ed assecondare tutti i talenti del bambino e dell'adolescente, secondo il suo particolare temperamento e personalità, in accordo con la concezione antroposofica sviluppata da Rudolf Steiner
- b) Costituire e gestire una Scuola dell'infanzia, del ciclo primario, secondario di primo e secondo grado aperta a tutti gli alunni, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale:
- c) Costituire e gestire servizi socio-educativi per la prima infanzia, ivi compresi asili nido, micronidi e sezioni primavera;
- d) Costituire e gestire corsi di formazione professionale degli insegnanti:
- e) Costituire e gestire corsi di formazione per adulti;
- f) Realizzare attività ludiche all'interno e all'esterno della struttura scolastica;
- g) Realizzare attività parascolastiche ed extrascolastiche, corsi di recupero e di sostegno, libere attività complementari all'educazione e all'istruzione effettuate nella Scuola, organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione, attività culturali e ricreative di carattere educativo:
- h) Realizzare una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo genitoriale;
- i) Attuare iniziative di solidarietà civile, culturale e sociale, senza discriminazioni di carattere politico e religioso;

- j) Avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei soggetti meno abbienti, favorendo l'instaurarsi di rapporti personali capaci di sostenere, educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- k) Diffondere una cultura della salute e della responsabilità collettiva attraverso uno stile di vita corretto e rispettoso dell'uomo e della natura;
- Promuovere forme aggregative, soprattutto attraverso attività di volontariato, che vedano la persona, in particolare quella del bambino, protagonista, valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società.

ART. 4 - Attívítà

L'associazione, nell'ambito dei suddetti scopi sociali, intende:

- a) promuovere ed organizzare esposizione pedagogiche, conferenze, seminari, stages, convegni ed ogni altra attività culturale nelle varie discipline artistiche e nel campo dell'antroposofia e della pedagogia:
- b) promuovere e sostenere la formazione di nuovi insegnanti e l'aggiornamento degli stessi attraverso borse di studio, donazioni e finanziamenti, tramite le organizzazioni nazionali ed
- internazionali e istituendo appositi fondi;
 c) promuovere e favorire la frequenza scolastica da parte di tutti gli alunni, sostenendo in particolare quella di coloro che presentano difficoltà individuali, economiche e personali che potrebbero comprometterne il percorso scolastico e di armonico sviluppo;
- d) diffondere, anche in altre città e paesi, materiale didattico, manufatti, giocattoli realizzati anche da soci al fine di promuovere i risultati della pedagogia steineriana
- organizzare lo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative ispirate alla pedagogia steineriana e nello spirito inclusivo dell'associazione, fra cui ad esempio attività artistiche e manuali come euritmia, pittura, musica, architettura organica vivente, canto corale, teatro, teatro dei burattini, modellaggio della creta, modellaggio della cera, falegnameria, costruzioni di giocattoli e ogni altra attività creativa-artistica-artigianale
- e) organizzare attività pedagogiche, ludiche e ricreative promosse da singoli soci per bambini e attività di sostegno scolastico
- f) promuovere un'educazione alla salute, una pedagogia curativa ed attività di arte-terapia
- g) promuovere un'educazione alla non-violenza, tolleranza e gestione di conflitti applicando i principi di triarticolazione sociale sviluppati da Rudolf Steiner
- h)promuovere un'educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull'importanza della alimentazione biologica e/o biodinamica, anche con corsi pratici
- l) Promuovere un'educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale, in particolare quello della Sicilia
 - m) promuovere momenti di socialità anche intergenerazionale ed interculturale
 - n) promuovere la valorizzazione delle arti e i mestieri legati alla tradizione
 - o) realizzare attività editoriali, secondo la normativa vigente.

ART. 5 - Strumentí per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4

L'Associazione:

- a) potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni, adottati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, del Comitato Pedagogico o di singoli soci;
- b) potrà realizzare forme di associazione, adesione o federazione stabile o temporanea con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di singoli progetti o attività o per la realizzazione di attività di lunga durata.
- L'adesione temporanea per singoli progetti o attività è deliberata dal Consiglio direttivo. L'adesione o la federazione permanente è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 6 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata, salvo eventuale decisione di scioglimento, deliberata dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto o per decisione di organi giudiziari.

ART. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- a) eventuali beni mobili ed immobili che diventeranno patrimonio dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, liberi da qualsiasi vincolo.

ART. 8 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quota di iscrizione annuale dei soci
- b) contributi periodici ed una-tantum dei soci per la fruizione di specifiche attività.
- I contributi annuali per la fruizione delle attività didattiche da parte delle famiglie saranno stabiliti nella loro quota minima e massima dall'Assemblea, che determinerà anche l'ammontare complessivo di tali contributi da iscrivere nel bilancio di previsione.
- I contributi una-tantum per specifiche attività saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentito ove necessario il Comitato Pedagogico;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente Pubblico nazionale edinternazionale;
- c) contributi di organismi nazionali ed internazionali ed in particolare di associazioni e soggetti che fanno parte del movimento culturale antroposofico internazionale;
- d) donazioni e lasciti testamentari con destinazione dei beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto
- e) contributi e donazioni di privati.

TITOLO II - SOCI

ART. 9 - Ruolo e tipologia dei soci

Le iniziative e le attività della associazione si realizzano prevalentemente tramite la partecipazione diretta, volontaria e gratuita dei soci.

L'associazione attua una disciplina interna del rapporto associativo e delle modalità associative, anche tramite l'adozione di regolamenti di cui all'art. 5.

L'Associazione garantisce l'effettività del rapporto associativo nelle forme previste dallo Statuto, nell'interesse del raggiungimento delle finalità associative, valorizzando le competenze e rispondendo agli interessi dei singoli.

Le tipologie dei soci sono le seguenti:

- Soci ordinari, che manifestano interesse a partecipare in modo assiduo alle attività associative e ad usufruire, per sé o per i propri familiari minorenni, in modo continuo delle attività culturali e/o pedagogiche realizzate dall'Associazione;
- Soci fruitori, coloro che manifestano interesse ad usufruire di singole attività culturali e pedagogiche realizzate dall'Associazione, ad esclusione di quelle di tipo prettamente scolastico.

Tutti i soci ordinari e fruitori hanno il diritto-dovere di partecipare all'Assemblea, così come ad ogni altro momento associativo, nonché alle attività sociali in ogni loro espressione.

Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti.

ART.10 - Requisiti e modalità per l'associazione

Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità, impegnandosi a versare la quota associativa prevista per la relativa tipologia di socio, a supportare la vita associativa nelle forme convenute ed al rispetto di tutti gli eventuali regolamenti vigenti al momento dell'iscrizione.

Coloro che vogliano aderire all'Associazione, ne fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo, che si esprime entro 15 giorni. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta. La domanda va formulata tramite apposito modulo predisposto dall'Associazione.

In caso di diniego, che può anche non essere motivato, il richiedente la qualità di socio ha diritto di portare la propria istanza una solta volta innanzi all'Assemblea dei Soci, che ha il potere di accoglierla anche in eventuale dissenso con il Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni o recesso, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, essendo comunque il socio dimissionario obbligato al pagamento dei contributi per i quali ha sottoscritto apposito impegno
- b) per sopravvenuta incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale, o procedimenti penali per fatti incompatibili con la permanenza nell'associazione
 - c) per esclusione deliberata a maggioranza di due terzi dal Consiglio Direttivo:
- nel caso in cui il socio abbia posto in essere un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'associazione;
- per il venir meno al rispetto dei regolamenti interni, con particolare riferimento a quelli relativi ai

contributi per le attività associative.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo intenda discutere l'eventuale esclusione di un socio, questi deve essere preventivamente informato, con almeno 20 giorni di anticipo, e, posto a conoscenza delle motivazioni, potrà fornire al Consiglio direttivo adeguate informazioni o chiedere di essere audito

Contro l'eventuale decisione di esclusione, che va notificata al socio tramite raccomandata o PEC entro 20 giorni dalla sua approvazione, il socio può proporre appello all'Assemblea entro 15 giorni. In caso di appello, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni. Restano fermi i diritti dei soci derivanti dall'applicazione del Codice Civile.

L'eventuale esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dall'Assemblea (o non appellata) non dà diritto ad alcun rimborso delle quote associative né delle quote di partecipazione alle attività associative.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 12 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Pedagogico
- e) il Collegio dei Revisori, qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 19

ART. 13 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è organo sovrano.

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e con tutti i pagamenti per i quali hanno sottoscritto apposito impegno.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

ART. 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta

motivata di almeno un terzo dei soci ordinari.

La convocazione viene fatta dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante lettera raccomandata anche a mano o tramite e-mail. La convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali allegati-atti a fornire ai soci informazioni utili per la formazione della propria decisione di voto dovranno essere inviati tramite e-mail e resi disponibili presso la sede sociale.

L'Assemblea viene considerata validamente costituita quando in prima convocazione sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto più uno. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati con diritto di voto. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima, purché con un intervallo di almeno due ore.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo i casi eccezionali descritti nello Statuto

Per quanto riguarda la validità delle delibere assembleari si rinvia a quanto prescrive in materia il Codice Civile. Ogni socio ha diritto ad un voto per sé ed uno massimo per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere affisse nella sede sociale.

ART. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto Sociale e dalla legge.

L'Assemblea, mediante voto riservato ai soci ordinari:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo
- b) approva la relazione consuntiva su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Pedagogico;

- c) approva le linee di indirizzo culturale e pedagogico dell'Associazione, su proposta del Comitato Pedagogico
- d) approva le linee di sviluppo programmatiche su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Pedagogico
- e) delibera, con la presenza di almeno la metà dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, sulle modifiche statutarie
- f) delibera, volta per volta, sul numero dei membri (da cinque a nove, comunque in numero dispari) del Consiglio Direttivo da eleggere
- g) elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i propri soci ordinari. Tale votazione si svolge in modo segreto su scheda riportante i nomi dei candidati, pertanto le candidature devono essere formulate entro 5 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea. Ciascun socio può esprimere un massimo di tre voti di preferenza, oltre altri tre derivanti da eventuali deleghe. Nel caso di preferenza multipla, almeno uno dei soci votati deve essere componente del Comitato Pedagogico ed uno deve essere genitore di un/a bambino/a frequentante la scuola. Risultano eletti i soci che riportano il maggior numero di preferenze. A parità di numero di voti, risulta eletto il socio più anziano per iscrizione e a parità di anzianità di iscrizione, il socio più anziano di età anagrafica. Ciascun socio eletto al Consiglio direttivo deve riportare un numero di voti minimo pari ad un quinto dei voti validamente espressi. Qualora un numero inferiore di soci risulti eletto rispetto al numero di posti disponibili, si procede ad un voto di ballottaggio fra i soci risultati non eletti, nel numero massimo pari ai posti ancora vacanti più uno. Qualora al termine della seconda votazione i posti risultassero ancora vacanti, rimarranno tali. Ogni qual volta il numero di componenti del Comitato Direttivo risultasse inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, nel corso della prima Assemblea utile sarà posta all'Ordine del Giorno l'elezione dei componenti mancanti. Per l'elezione di tali componenti valgono le modalità sopra descritte. I componenti del Comitato Direttivo eletti con voto suppletivo restano in carica fino al termine del mandato di quelli eletti durante il primo voto. In fase di prima applicazione del presente Statuto, non vige il limite dei 5 giorni per la presentazione delle candidature che potranno essere presentate nel corso dell'Assemblea
- h) elegge, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 19, i componenti del Collegio dei Revisori, su proposta del Comitato Direttivo
- i) delibera, con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari e con maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, secondo quanto stabilito dalla legge
- j) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato Pedagogico, sulla eventuale adesione permanente a Federazioni o su altre forme di collaborazione permanente con soggetti giuridici terzi, nazionali ed internazionali
- k) delibera, con voto segreto, su richiesta dei diretti interessati e dopo dibattito al quale gli stessi possono prendere parte, sui casi di esclusione dei soci decisi dal Comitato Direttivo e sui casi di rigetto dell'istanza di iscrizione di nuovi soci, deliberati dallo stesso Comitato.

ART. 16 - Consiglio Direttivo. Composizione, durata e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci ordinari compreso fra cinque e nove, deciso dall'Assemblea che procede alla relativa elezione dei componenti.

In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un socio, il Consiglio direttivo ne informa i soci, ponendo all'Ordine del Giorno della prima Assemblea utile l'elezione del/dei componenti necessari per la piena ricomposizione dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi e le sue adunanze sono valide ove presente la maggioranza semplice dei componenti. Tutte le sedute sono pubbliche, ad eccezione dei casi ove si possa verificare situazioni di violazione della privacy di singoli soci (pubblicità di dati sensibili, stato di salute, condizione patrimoniale, ecc) e ad esclusione dei casi nei quali si discute della eventuale esclusione di soci.

- Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, tutte le volte che sarà necessario, o su richiesta scritta presentata da almeno due consiglieri, con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, consegnata almeno tre giorni prima della riunione.
- Il Consiglio Direttivo adotta tutte le decisioni a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, tuttavia, in ossequio ai principi ispiratori dell'associazione, tende ad adottare le proprie decisioni all'unanimità

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e il mandato è rinnovabile. I membri eletti nel corso di elezioni suppletive decadono dalla carica contemporaneamente a quelli eletti nella elezione originaria.

Qualora lo ritenga utile per la propria attività, il Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare ai propri lavori in modo permanente o per specifici argomenti singoli soci o esperti esterni, senza che questi abbiano diritto di voto e senza che ciò dia diritto a compensi specifici. Di tali coinvolgimenti di soggetti esterni al Direttivo, dovrà essere informata l'Assemblea.

ART. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro, in virtù del presente statuto e per legge, gli compete
- b) predispone, di concerto con il Comitato Pedagogico, la proposta di linee programmatiche dell'attività associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) predispone, di concerto con il Comitato Pedagogico, la relazione consuntiva dell'attività sociale svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- d) predispone la proposta di bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, secondo le modalità previste dallo statuto;
- f) gestisce il patrimonio dell'Associazione
- g) accetta lasciti, donazioni, eredità
- h) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'associazione, con esclusione di tutto ciò che concerne gli aspetti pedagogici; il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'assemblea ed ispirandosi ai principi della triarticolazione di Rudolf Steiner
- i) elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente dell'associazione
- l) pone all'Ordine del Giorno dell'Assemblea la eventuale elezione di componenti suppletivi dello stesso Consiglio Direttivo
- m) gestisce i rapporti di lavoro e collaborazione utili allo svolgimento dell'attività associativa. Ove questi riguardino attività pedagogiche e culturali, e fermo restando il prevalente rispetto della normativa vigente in materia giuslavorista, si avvale del parere del Comitato Pedagogico per l'instaurazione ed il rinnovo di detti rapporti di lavoro. Nessun nuovo rapporto di lavoro finalizzato allo svolgimento di attività pedagogica può essere instaurato senza l'approvazione del Comitato Pedagogico.
- n) assume tutte le decisioni che comportino oneri economici nonché la gestione amministrativa dell'Associazione, ivi compresi la gestione di rapporti bancari e l'accensione di mutui e/o prestiti. Ove tali decisioni possano comportare influenza sull'attività pedagogica e culturale, richiede il parere del Comitato Pedagogico, che ha 15 giorni per esprimersi, trascorsi i quali il parere si intende favorevole
- o) può affidare, per compiti specifici e durata limitata, la delega ed il potere di firma a nome dell'Associazione a singoli suoi componenti o altri soci, per lo svolgimento di attività specifiche.

ART. 18 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso:

- a) rappresenta l'Assemblea nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma e la rappresentanza sociale
- nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo
 - b) svolge tutte le funzioni demandategli dallo Statuto e dalla legge
 - c) garantisce, in conformità alla legge, allo Statuto ed al regolamento, quanto necessario per assicurare la continuità dell'associazione e la diffusione dei suoi ideali
 - d) convoca e presiede l'Assemblea dei soci, garantendone il regolare svolgimento, proponendo le iniziative da intraprendere per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 19 - Comitato Pedagogico. Composizione e compiti

Il Comitato Pedagogico è formato da tutti quei soci ordinari che a titolo volontario o con contratto lavorativo svolgono attività pedagogica all'interno dell'Associazione.

In fase di prima attuazione del presente Statuto, la composizione del Comitato è votata dall'Assemblea, su proposta del Collegio di cui allo Statuto precedente.

Il Comitato Pedagogico:

- promuove tutte le iniziative e presiede alla programmazione e all'attività di tutto ciò che concerne gli aspetti pedagogici dell'attività dell'associazione, ferma restando la competenza del Consiglio Direttivo per gli aspetti economici
- ferma restando la prevalenza della normativa giuslavorista, formula al Consiglio Direttivo le proposte circa l'instaurazione ed il rinnovo dei contratti di lavoro con gli insegnanti e con tutti coloro chiamati a svolgere attività pedagogica all'interno dell'Associazione
- delibera sull'accettazione ed esclusione di singoli bambini dalle attività pedagogiche, tenendo la necessaria comunicazione con i genitori degli stessi; qualora sia deciso l'esclusione di un bambino precedentemente ammesso, la decisione dovrà essere concordata con il Consiglio Direttivo;
 - approva il regolamento interno del Comitato del medesimo;
- può formulare all'Assemblea una proposta di specifici nomi di componenti del Comitato Pedagogico stesso quali futuri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato qualora per tre anni finanziari consecutivi il totale delle entrate sia superiore al milione di Euro.

Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori.

I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione al bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei lavori e dei titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori, ad eccezione del Presidente il cui compenso farà riferimento a quello tabellare.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

TITOLO IV - VARIE

ART. 21

L'esercizio sociale inizia il primo settembre di ogni anno e si chiude il trentuno agosto dell'anno successivo, con la redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22

In caso di scioglimento dell'associazione, poiché questa non si propone fini di lucro, tutto il patrimonio sociale disponibile verrà destinato dall'assemblea ad altre associazioni private che abbiano finalità antroposofiche e che si ispirino alla pedagogia di Rudolf Steiner e quindi ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.



